

DETERMINAZIONE DSAI/27 /2021/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 5 agosto 2021

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le Linee guida del Comitato italiano gas 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2018, 327/2018/E/gas (di seguito: deliberazione 327/2018/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 52/2020/E/gas (di seguito: deliberazione 52/2020/E/gas);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 10, comma 5, della RQDG 20/25), le imprese che esercitano attività di distribuzione del gas hanno l'obbligo di effettuare nell'anno di riferimento un numero minimo, pari a tre, di misure del grado di odorizzazione, con risultato conforme alle norme tecniche vigenti in materia;
- ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all'articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19 (ora articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25), almeno per le seguenti attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas; inoltre, il punto 5.4 delle Linee guida CIG 10 prevede per le imprese di distribuzione del gas l'obbligo di predisporre, almeno la procedura operativa relativa al ripristino della fornitura di gas a uno o più clienti finali e la procedura operativa relativa alla classificazione delle dispersioni localizzate;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, tra cui, l'individuazione di una persona fisica (quale responsabile del pronto intervento) a cui affidare la gestione del pronto intervento formalizzando la nomina in forma scritta (comma 1, lettera a) e Linee guida CIG 10, punto 5.1); in particolare, il punto 5.3 delle Linee guida CIG 10 prescrive all'impresa di distribuzione di gas di assicurarsi, tra l'altro, che il personale del servizio di pronto intervento sia in

- grado di svolgere le mansioni previste dal ruolo ad esso assegnato e che al personale interessato siano rese disponibili le procedure e le istruzioni che riguardano lo svolgimento dei suoi compiti all'interno del servizio;
- l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute e di garantire un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna (comma 1, lettera c), punti (i) e (ii);
 - l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 14/19 (ora articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25), delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (comma 1, lettera d);
- ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della RQDG 14/19 (ora sostituito dall'articolo 36, comma 1, della RQDG 20/25) le imprese che esercitano l'attività di distribuzione gas devono predisporre appropriati strumenti, anche su base informatica, al fine di registrare, per ogni anno del periodo 2014-2019 (ora 2020-2025), le informazioni e i dati relativi alla sicurezza ed alla continuità del servizio di distribuzione del gas regolati dalla Sezione II; in particolare le imprese:
 - devono registrare il numero di clienti finali serviti dall'impianto di distribuzione al 31 dicembre dell'anno di riferimento (articolo 26, comma 2, lettera p), della RQDG 14/19, ora sostituito dall'articolo 36, comma 2, lettera q), della RQDG 20/25);
 - l'articolo 27, comma 1, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 37, comma 1, della RQDG 20/25) impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella Sezione II della medesima RQDG, di:
 - conservare in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a cinque anni solari successivi a quello della registrazione (lettera c);
 - ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas hanno l'obbligo, entro il 31 marzo di ogni anno, di comunicare all'Autorità, per ciascun impianto di distribuzione, le informazioni e i dati di cui all'articolo 38, commi da 2 a 11, tra cui in relazione alle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento (articolo 38, comma 10): il numero totale delle chiamate telefoniche pervenute, distinguendo tra conversazioni pertinenti (lettera a), non pertinenti (lettera b), senza conversazione (lettera c) e quelle per le quali il tempo di risposta abbia superato i 120 secondi (lettera d);
 - ai sensi dell'articolo 68 della RQDG 14/19 (ora sostituito dall'articolo 79 della RQDG 20/25), in sede di controllo dei dati di qualità da parte dell'Autorità, le

imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas forniscono su supporto elettronico, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo per le misure del grado di odorizzazione del gas, un elenco contenente per ogni misura del grado di odorizzazione del gas i campi indicati in tabella P (comma 6, lettera a), punto (iv).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 52/2020/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune imprese distributrici, scelte anche in base agli esiti dei predetti controlli;
- in attuazione di tale programma di controlli, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato le previste chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente, l'Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune verifiche ispettive presso le imprese distributrici che, anche all'esito delle chiamate telefoniche, hanno presentato anomalie nel servizio di pronto intervento;
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata nei giorni 2, 3 e 4 marzo 2021 presso il Comune di San Giuliano di Puglia (di seguito Comune) è emerso, con riferimento al servizio di pronto intervento relativo all'impianto di distribuzione di gas naturale denominato "COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA ** GAS NATURALE", gestito dallo stesso, che:
 - i. in violazione dell'articolo 8, comma 5, della RQDG 14/19 e dell'articolo 10, comma 5, della RQDG 20/25, il Comune, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi esibita, non avrebbe ottemperato all'obbligo di effettuare almeno tre controlli all'anno del grado di odorizzazione con riferimento agli anni dal 2016 al 2020; in particolare, dall'analisi delle tabelle P di cui all'articolo 68, comma 6, lettera a), punto (iv), della RQDG 14/19 e all'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (iv), della RQDG 20/25, prodotte in sede di verifica ispettiva emerge che per ogni anno il Comune avrebbe effettuato solo due controlli di odorizzazione del gas naturale, in luogo dei tre minimi previsti con esito conforme dalla regolazione (punto 21 della *check list* e documenti 21a, 21b, 21c, 21d e 21e allegati);
 - ii. in violazione dell'articolo 12, comma 8, lettere a), b) e d) della RQDG 14/19 e dell'articolo 14, comma 8, lettera a), b) e d) della RQDG 20/25, nonché del punto 5.4 delle Linee guida CIG 10, il Comune, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative relativamente alle attività di pronto intervento, di ripristino della fornitura di gas a uno o più clienti finali, di classificazione delle dispersioni localizzate e di odorizzazione del gas (punto 16 della *check list*);

- iii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, nonché del punto 5.1 delle Linee guida CIG 10, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, il Comune non avrebbe ottemperato all'obbligo di formalizzare per iscritto la nomina di una persona fisica quale responsabile del pronto intervento (punto 17 della *check list*);
- iv. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, nonché del punto 5.3 delle Linee guida CIG 10, il Comune, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di adeguate risorse umane per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia; in particolare, in occasione del controllo telefonico effettuato dalla Guardia di Finanza in data 22 maggio 2020 (al numero 0874.1917980), l'interlocutore, come dichiarato dal Comune, non sarebbe stato in grado di rispondere adeguatamente alle domande dei controllori, ignorando, tra l'altro, di rivestire la qualifica di operatore di pronto intervento (punto 7 della *check list*);
- v. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c), punti (i) e (ii) della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punti (i) e (ii), della RQDG 20/25, il Comune, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di un centralino di pronto intervento in grado di effettuare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute e di garantire autonomia di 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna (punto 8 della *check list*);
- vi. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della RQDG 14/19, il Comune, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, sembrerebbe aver ottemperato all'obbligo di effettuare la registrazione garantita delle chiamate di pronto intervento solo a far data dall'ottobre 2018; tuttavia, non sarebbe stata in grado di produrre la registrazione garantita della chiamata effettuata dalla Guardia di Finanza in data 18 aprile 2019 alle ore 10.13 (al numero 0874.1917980), nel corso del controllo tecnico di cui alla deliberazione 327/2018/E/gas (punti 9 e 10 della *check list* e documento 10a allegato);
- vii. in violazione dell'articolo 36, comma 2, lettera q) e 37, comma 1, lettera c), della RQDG 20/25, il Comune, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, non sarebbe stato in grado di fornire evidenza documentale a supporto del conteggio del numero di PDR attivi al 31 dicembre 2019 (punto 5 della *check list*);
- viii. in violazione dell'articolo 38, comma 10, lettera b), della RQDG 20/25, il Comune, non avrebbe comunicato all'Autorità il numero corretto delle chiamate telefoniche non pertinenti pervenute ai recapiti di pronto intervento nel 2019; in particolare, il Comune sembrerebbe non aver comunicato tra le chiamate non pertinenti la citata chiamata del 18 aprile 2019 effettuata dalla Guardia di Finanza nel corso del controllo tecnico disposto con deliberazione

327/2018/E/gas nonché la chiamata pervenuta al centralino di pronto intervento il 27 dicembre 2019 alle ore 17.54 (punto 10 della *check list* e documento 10a allegato nonché “Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas” anno 2019).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti del Comune di San Giuliano di Puglia;
- sia opportuno invitare il Comune di San Giuliano di Puglia, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti *sub* i., ii., iii. e v., rappresentando che tali adempimenti costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell’eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

DETERMINA

1. di avviare, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera k) dell’Allegato A alla deliberazione 57/2018/A, un procedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di San Giuliano di Puglia per l’accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di pronto intervento gas e per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di invitare il Comune, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti *sub* i., ii., iii. e v., rappresentando che tali adempimenti costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell’eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
3. di designare, ai sensi dell’articolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 14, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell’Allegato A alla deliberazione 57/2018/A quale responsabile del procedimento l’avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell’Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
4. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 4*bis*, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell’istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 4*bis*, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l’adozione del provvedimento finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;
8. di comunicare il presente provvedimento al Comune di San Giuliano di Puglia (P.IVA 00070680707) mediante PEC all'indirizzo sangiulianodipuglia@pec.leonet.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 5 agosto 2021

Il Direttore
avv. Michele Passaro